



COMUNICATO STAMPA n. 85/26

Lussemburgo, 11 giugno 2026

Conclusioni dell'avvocata generale nelle cause riunite C-706/25 e C-707/25 | [Comeri e Sidilli] ¹

Avvocata generale Medina: nell'esercizio della loro competenza in materia di localizzazione dei centri di trattenimento, anche al di fuori dell'Unione, gli Stati membri restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto dell'Unione in materia di asilo

Il protocollo firmato il 6 novembre 2023 tra l'Italia e l'Albania è un accordo internazionale bilaterale che consente all'Italia di costituire centri di trattenimento e di rimpatrio in Albania per gestire i flussi migratori.

Due cittadini di paesi terzi, trattenuti in Italia e oggetto di provvedimenti di allontanamento, sono stati trasferiti in un centro di trattenimento in Albania in applicazione di tale protocollo e della normativa nazionale che lo attua. Una volta sul posto, hanno chiesto di beneficiare della protezione internazionale. A motivo di tali domande, nuove decisioni di trattenimento sono state adottate nei loro confronti e trasmesse alla Corte d'appello di Roma per convalida.

In questo contesto, tale giudice ha adito la Corte di giustizia al fine di verificare se l'Italia sia competente a concludere un simile accordo internazionale o se tale competenza spetti esclusivamente all'Unione europea ². In subordine, esso ha chiesto alla Corte di giustizia di verificare se il regime istituito dal protocollo rispetti le garanzie relative al trattenimento, ai diritti della difesa, ai diritti di visita e alla salute dei richiedenti protezione internazionale ³.

L'avvocata generale Laila Medina ritiene che il diritto dell'Unione non consenta agli Stati membri di concludere, in materia di asilo, accordi internazionali, qualora tali accordi riguardino un settore armonizzato dal diritto dell'Unione e possano incidere sulle norme comuni dell'Unione o alterarne la portata ⁴.

In via preliminare, l'avvocata generale osserva che, nel caso di specie, i centri di trattenimento sono posti sotto il controllo territoriale esclusivo delle autorità italiane, le quali vi esercitano tutte le competenze legislative, esecutive e giudiziarie, in forza del protocollo e della normativa italiana di attuazione. Ritiene pertanto che le **direttive europee pertinenti vi si applichino territorialmente**.

Le decisioni di trattenimento in questione sono state adottate sulla base del protocollo e della normativa nazionale di attuazione, che rientrano nel settore dell'asilo. Si tratta di una **competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, che può diventare esclusiva per l'Unione mediante l'adozione di norme comuni**. Orbene, tali direttive disciplinano il settore del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, e **gli Stati membri restano competenti in tale settore unicamente per le materie che tali strumenti non disciplinano**. Per determinare la competenza degli Stati membri in materia, occorre pertanto esaminare la portata e il grado di armonizzazione delle norme comuni al fine di stabilire se il settore del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale sia stato coperto dalla normativa dell'Unione.

In tale contesto, l'avvocata generale constata che **nessuna disposizione del diritto dell'Unione si pronuncia sulla localizzazione geografica dei luoghi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale**. Di conseguenza, gli Stati membri restano liberi di situare tali centri nel territorio albanese senza invadere la competenza esclusiva dell'Unione.

Ciò è tuttavia diverso per quanto riguarda i motivi di trattenimento, riguardo ai quali l'avvocata generale ritiene

che il diritto dell'Unione abbia proceduto a un'armonizzazione completa, non lasciando alcun margine di discrezionalità agli Stati membri in sede di recepimento di tale diritto. Al riguardo, gli atti nazionali in questione non si discostano dai motivi di trattenimento tassativamente autorizzati dal diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda **le condizioni di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, le direttive pertinenti procedono a un'armonizzazione completa delle garanzie minime, al di sotto delle quali gli Stati membri non possono scendere.**

Al riguardo, l'avvocata generale sottolinea diversi requisiti derivanti dal diritto dell'Unione. Per quanto riguarda i diritti della difesa, deve essere garantita la riservatezza delle comunicazioni audiovisive tra l'avvocato e la persona interessata, anche immediatamente prima dell'udienza e immediatamente dopo di essa.

Per quanto riguarda l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite, il rimborso delle spese di viaggio degli avvocati verso i centri di trattenimento deve essere sufficiente a coprire le spese effettive e l'accesso a tali centri deve essere concesso loro dalla normativa applicabile.

In materia di rispetto della vita familiare, il diritto di visita e di comunicazione con la famiglia deve essere garantito da tale normativa.

Il diritto dell'Unione impone un obbligo di rilascio immediato di una persona trattenuta, alla scadenza del termine di convalida del trattenimento; tale requisito sarebbe privato di effetto utile se la persona interessata rimanesse in condizioni di trattenimento *de facto* oltre tale termine.

Nel caso di specie, il protocollo e la normativa nazionale di attuazione **non sembrano contenere norme chiare e precise che consentano di garantire l'insieme di tali diritti, vale a dire i diritti della difesa, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché il diritto al rilascio immediato alla scadenza del termine di convalida del trattenimento.**

Di conseguenza, il protocollo e la normativa nazionale di attuazione possono incidere o modificare le garanzie procedurali minime previste dal diritto dell'Unione.

Infine, per quanto riguarda le questioni sollevate in subordine, l'avvocata generale ritiene che il diritto dell'Unione preveda un livello minimo di tutela. Pertanto, il giudice nazionale deve assicurarsi, da un lato, che le norme dell'Unione in materia di trattenimento siano rispettate e, dall'altro, che sia garantito il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva⁵. Tali **requisiti devono essere garantiti a un livello equivalente a quello applicabile sul territorio nazionale.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione

curia.europa.eu

¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui può incidere sulle sue norme comuni o modificarne la portata. Si tratta della competenza esterna che diventa esclusiva in modo sopravvenuto.

³ [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

⁴ V. sentenza del 31 marzo 1971, AETR, [22/70](#).

⁵ Spetta, in particolare, al giudice nazionale verificare che la valutazione dei motivi di trattenimento si basi su una valutazione individualizzata e motivata, che siano rispettati i requisiti minimi relativi alle condizioni materiali di trattenimento, nonché il requisito del rilascio immediato alla scadenza del termine di trattenimento, e che la persona interessata possa beneficiare di tutte le garanzie giurisdizionali alle quali avrebbe avuto diritto nel territorio italiano. Lo stesso principio si applica alle questioni relative ai diritti di visita e alla salute dei richiedenti protezione internazionale, che sono considerate ipotetiche nel caso di specie.